

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

"ALL RISKS INCENDIO E FURTO"

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Via Mameli 10 15033 CASALE MONFERRATO AL – P.Iva 00172340069

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30/06/2015
alle ore 24.00 del 30/06/2018

Possibilità di rinnovo per ulteriori anni due

Importo annuale a base di gara €. 45.000,00

Importo totale a base di gara €. 225.000,00

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE:	il contratto di Assicurazione
CONTRAENTE:	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO:	persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
SOCIETÀ:	l'Impresa assicuratrice
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione
FRANCHIGIA:	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
SCOPERTO:	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro
COSE ASSICURATE:	beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
SINISTRO/DANNO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
DANNI DIRETTI:	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
DANNI INDIRETTI:	sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COMUNICAZIONI:	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
FABBRICATO	tutti i beni immobili.

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, antenne, parabole e telecamere, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ivi compresi quelli a pannelli solari e per il teleriscaldamento;
- immobili aventi carattere storico monumentale
- affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili

CONTENUTO: Tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati" e "Valori".

A titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

controllo e manovra ad essi connesse; escluse soltanto le apparecchiature elettroniche assicurate con polizza a parte;

- mezzi di locomozione iscritti e non al P.R.A. dell'Assicurato, mentre sono ricoverati nei parcheggi di proprietà e/o gestiti e/o in uso dal Contraente;
- attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte comprese quelle del Museo Civico, sculture, libri, raccolte e collezioni in genere, strumenti musicali, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è d'appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni;
- merci in genere incluse derrate alimentari e materiali in genere relativi all'attività;
- quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa

VALORI:

Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore

TERREMOTO:

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo, eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"

INONDAZIONI E/O ALLUVIONI:

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili

ALLAGAMENTO:

Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni

AUTOCOMBUSTIONE:

Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma

FURTO:

Impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene

RAPINA:

La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia

FERMENTAZIONE:

Trasformazione chimica della materia organica

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C..

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Il Comune si riserva di trattare con la Compagnia la sottoscrizione di polizza apposita relativa alla giacenza e prestito di opere d'arte contenute nel Museo Civico variando la presente polizza contestualmente.

ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA DELLA GARANZIA E DURATA DELLA POLIZZA

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.

Se l'Assicurato non paga il premio di prima rata o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il contratto ha durata di tre anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni due.

ART. 1.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.5 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il contraente possono recedere, al termine di ciascuna annualità assicurativa, con preavviso di 60 giorni, dalla presente polizza. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della stessa a valersi della facoltà di recesso.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ART. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, e-mail o posta certificata atte a comprovare la data ed il contenuto.

ART. 1.7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 1.8 - FORO COMPETENTE

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

ART. 1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge del Codice Civile.

ART. 1.10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 1.11 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 1.12 – GESTIONE DELLA “FRANCHIGIA”

Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere all'Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie previste dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all'Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri dell'anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell'Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.

L'assicurato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

ART. 1.13 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME SCRITTE

Si intendono operanti solo le norme scritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto saranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni presso statici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi comprese mostre, esposizioni e quant'altro e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

2 Norme relative all'assicurazione All Risks Incendio e Furto

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La presente polizza assicura tutti i beni che costituiscono l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualunque altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal contraente, salvo quanto espressamente escluso.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsiderabilmente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- i danni materiali e diretti causati al contenuto assicurato, da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Art. 2.2 - Esclusioni

a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi,

verificatisi in occasione di:

- a 1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- a 2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a 3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a 4) eruzione vulcanica e maremoto;
- a 5) bradisismo

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;

causati da o dovuti a:

- a 6) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- a 7) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
- a 8) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
- a 9) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a 10) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;

subiti dalle merci e causati da o dovuti a:

- a 11) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci", mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero.

b) Sono esclusi i danni

di:

- b 1) saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- b 2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;

causati da o dovuti a:

- b 4) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, demolizione, manutenzione di "fabbricati";
- b 5) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
- b 6) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:

- c 1) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario” e/o di “fabbricati”;
- c 2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
- c 3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di “merci” tra loro e/o con cose o altre sostanze;
- c 4) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;
- c 5) fuoriuscita di materiale fuso da forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
- c 6) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del “macchinario”; rotture accidentali del “macchinario” che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

Art. 2.3 - Cose non assicurate

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1. Il valore del terreno;
- 2. strade, ponti e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, se non espressamente indicati in polizza;
- 3. enti all'aperto non per naturale destinazione, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- 4. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con l'Assicurato;
- 5. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- 6. aeromobili e natanti;
- 7. baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto.
- 8. Elaboratori e macchine elettroniche già assicurati con specifica polizza “elettronica”

Art. 2.4 - Delimitazioni e detrazioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per tutti gli eventi ad eccezione di quant'altro diversamente indicato nelle condizioni, di un importo pari a € 1.000,00 per sinistro.

- 1 Relativamente alle **spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro** indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n° 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - le stesse sono risarcite dalla Società senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di € 516.456,90, fermo quanto stabilito dall'Art. “Limite massimo dell'indennizzo”.
- 2 Relativamente alle **spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare** - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di € 516.456,90, fermo quanto stabilito dall'Art. “Limite massimo dell'indennizzo”.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

3 Relativamente alle **spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti**, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di € 52.000,00, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

4 **Spese Peritali:** Si conviene tra le parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte, nonché la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La presente garanzia viene prestata fino a un massimo indennizzo di € 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. "Assicurazione Parziale" e 1907 del Codice Civile.

5 **Ricostruzione archivi**

La società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e cioè fino a € 52.000,00, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione Parziale" e 1907 del Codice Civile, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri e quant'altro di similare. Rimane escluso quanto archiviato sui dischi fissi, dischetti e quant'altro di analogo relativo ai computer in quanto assicurati con polizza a parte Elettronica.

6 **Ricerca Guasto**

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C..

La garanzia sarà prestata con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 26.000,00 e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 500,00.

7 Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve** sono esclusi quelli subiti da:

- Cose poste all'aperto non per normale destinazione, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;
- fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico neve , salvo quanto disposto di seguito precisato.

Ad integrazione del presente articolo la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da **grandine** a:

- a) serramenti, vetrate, lucernari in genere;
- b) Lastre di cemento amianto o altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Relativamente ai danni di **sovraccarico da neve** la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

Relativamente ai danni di **gelo** indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Per gli eventi atmosferici indicati si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €. 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto, fermo il limite di indennizzo massimo del 70% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto.

Per evento atmosferico – neve – si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €. 5.000,00 per singolo fabbricato e contenuto e limiti di massimo risarcimento pari al 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto, con un massimo di polizza di €. 5.000.000,00 per sinistro/anno.

- 8 Relativamente ai danni di **allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione** indennizzabili a termini di polizza, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore del 50% del valore di fabbricato, macchinario e merci di ogni singola ubicazione. Il pagamento sarà effettuato per ogni sinistro previa detrazione di € 2.500,00.
- 9 Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in occasione di **inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione**, sono esclusi quelli a:
 - cose mobili poste all'aperto.Si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €. 15.000,00 per singolo fabbricato e contenuto e limite di massimo risarcimento pari al 50% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto, con un massimo di polizza di €. 2.000.000,00 per sinistro/anno.
- 10 Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate **in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine**, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate previa applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 15.000,00 per singolo fabbricato e contenuto e limite di massimo risarcimento pari al 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto con un massimo di polizza di €. 500.000,00 per sinistro/anno.
- 11 Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in occasione di terremoto – **intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene** –, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro. Si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €. 30.000,00 per singolo fabbricato e contenuto e limiti di massimo risarcimento pari al 30% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto con il massimo di polizza di €. 2.000.000,00 per sinistro/anno.
- 12 Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale** indennizzabili a termini di polizza subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, si applica uno scoperto del 10% con un minimo di €. 10.000,00 per singolo fabbricato e contenuto e limite di massimo risarcimento pari al 50% delle somme assicurate per singolo fabbricato e contenuto con un massimo di polizza di €. 500.000,00 per sinistro/anno.
- 13 Relativamente ai danni di **correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle norme di prescrizione del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonchè in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione.
In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione somma maggiore di € 260.000,00.
- 14 Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio**, in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell'80% dei capitali globalmente assicurati, riferiti ai fabbricati e relativi contenuti.
La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 2.000,00 per ogni sinistro.

2.5 Furto, rapina e portavalori

2.5.1) *Furto*

È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all'interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate - ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.

In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi

sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari all'80% del danno indennizzabile.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali di uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte.

Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto la voce "furto all'esterno dei locali in aree recintate".

2.5.2) *Guasti cagionati da ladri*

Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto la voce "Guasti cagionati da ladri".

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 100.000,00.

2.5.3) *Furto con destrezza*

L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali.

2.5.4) *Furto dei dipendenti*

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

2.5.5) Rapina

La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia.

Si precisa che:

- ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l'estorsione, cioè il caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

Si precisa che l'assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

2.5.6) Portavalori

Si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;

commessi su un incaricato del Contraente mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa.

Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dall'Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70).

La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l'importo recuperato o ricevuto dal Contraente in conseguenza del contratto con l'istituto di trasporti e/o l'assicurazione stipulata dall'istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.

La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente.

La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.

Le garanzie "Furto", "rapina", "Furto con destrezza", "Furto dei dipendenti" sono prestate fino a un massimo indennizzo per sinistro e per anno pari a € 750.000,00

La garanzia "Portavalori" è prestata fino a un massimo indennizzo per sinistro e per anno pari a € 25.000,00 senza franchigia.

Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:

- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nell'apposita scheda dell'allegato 1 sotto la voce "Denaro e valori in genere";
- la somma assicurata per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo indennizzo "annuo";
- in caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Art. 2.6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.7 - Diritto di ispezione

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.8 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle "merci" danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 2.9 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.10 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, con il massimo di € 52.000,00 per periodo di assicurazione senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 2.11 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 2.12 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

II Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

- per i Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 2.13- Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 30%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 2.15 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

Art. 2.16 - Pagamento dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €110.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 5.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata.

3 Condizioni particolari

ART.3.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

ART. 3.2 - DIMINUIZIONE DEI VALORI ASSICURATI

In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà all'Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.

ART. 3.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, ed a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

ART.3.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, ASSICURATO O TERZI

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

ART. 3.6 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
 - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- a parziale deroga dell'art. 2.12 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno), le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 2.13 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
5. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo comma 7, e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. È data facoltà all'Assicurato di:
 - a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
 - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell'Assicurato;
 - c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
 - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di un solo danneggiato;
 - e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c).

Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.

La presente Condizione Particolare non si applica al fabbricato "Castello dei Gonzaga" che è assicurato in base al valore allo stato d'uso per un totale di € 1.000.000,00.

ART. 3.7 - COSE PARTICOLARI

Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sottoindicati beni:

- valori, con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 26.000,00.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- 1) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- 3) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ART. 3.8 - RICORSO TERZI E LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l'assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi e Locatari" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende:

- i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
- Di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- Le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

ART. 3.9 – PERDITA PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale per sinistro e per anno di € 26.000,00 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

ART.3.10 ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si da atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricato" sono compresi anche i costi e/o oneri che l'Assicurato dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Tale condizione è operante sempreché la ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro e nell'area ove sorgevano i fabbricati distrutti.

A questo titolo la Società non pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione somma maggiore di € 100.000,00 senza far luogo all'applicazione del disposto di cui agli artt. . "Assicurazione Parziale" e 1907 del Codice Civile.

ART. 3.11 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 3.12 - AGGIORNAMENTO VALORI ASSICURATI E INTRODUZIONE NUOVI ENTI - LEeway CLAUSE

(Limitatamente alla partita Fabbricati)

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza alla partita Fabbricati ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto della definizione "Fabbricato"; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con criteri indicati nell'art. 3.6 Valore a Nuovo (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) la Società si impegna ad assicurare gli eventuali incrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti a degli inserimenti.

La Società si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi e/o eliminazioni di valore relativi ai beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti viene prestata fino al massimo del 130% della somma assicurata, con l'intesa che entro 60 (sessanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Di conseguenza la Società provvederà all'emissione di un'apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato; con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui l'Assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30%.

La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

I premi dovuti a termini dovranno essere pagati e/o rimborsati entro 60 giorni da quello in cui la Società ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

ART. 3.13 - RECUPERI

Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART.3.14 - SPESE DI COLLAUDO

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.

ART.3.15 - COPPIE O SERIE

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

ART.3.17 - RICOSTRUZIONE SPECIALE

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.

Relativamente ai fabbricati ed al contenuto, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti approssimare per quanto possibile l'originale.

ART. 3.18 - OPERE DI FONDAZIONE

La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
 - leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
- anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.

ART.3.19 – DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

ART. 3.20 – DANNI PRECEDENTI

La mancata dichiarazione di danni della medesima natura di quelli indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose pertinenti ad attività svolte dall'Assicurato, precedentemente la stipulazione del contratto, non può essere invocata dalla Società quale motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

ART. 4 OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE 136/2010.

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010, impegnandosi a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi stessi.

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

ENTI E SOMME ASSICURATE OVUNQUE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

N°	PARTITE	CAPITALI ASSICURATI €	TASSO ANNUO LORDO ‰
1.	Fabbricati	63.000.000,00	
2.	Contenuto	21.000.000,00	
3.	Ricorso Terzi e Locatari	5.200.000,00	
4.	Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell'Art. 2.14)	500.000,00	
5.	Furto e rapina a P.R.A.	500.000,00	
6.	Guasti cagionati dai ladri	50.000,00	
Totale		90.250.000,00	